

REGOLAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. 2010-07/06/2012 STEP UP – Codice ISIN IT0004607450

Articolo 1 - "Importo e tagli"

Il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 2010-07/06/2012 STEP UP", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio, è di un Ammontare Totale di 10.000.000 di Euro ed è costituito da n. 200 obbligazioni al portatore del valore nominale di 50.000 Euro e successivi multipli, munite di n. 4 cedole di interesse semestrali.

Il prestito oggetto dell'offerta è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. del 23 aprile 2010 e rientra nel Progetto di Emissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 7 aprile 2009 per il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010 e successive modifiche indicate nelle Condizioni Definitive.

Alla fine del periodo di collocamento le Obbligazioni saranno accreditate presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto Consob - Banca d'Italia del 22/02/2008.

Articolo 2 - "Collocamento"

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà essere consegnato dall'investitore debitamente sottoscritto presso l'Emittente e/o le sue filiali.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta, che corrisponde al Periodo di precollocamento compreso tra il 14/05/2010 e il 04/06/2010 con collocamento il 07/06/2010, ad un prezzo pari al valore nominale senza ratei di interesse, come da calendario sotto riportato:

	Periodo dal	Periodo al	Data di Regolamento
precollocamento	14/05/10	04/06/10	07/06/10

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni inferiore al Lotto Minimo, pari a 50.000 Euro e successivi multipli, come specificato anche nelle Condizioni Definitive. Il Lotto Minimo non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione né durante le successive negoziazioni. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione.

L'Emittente ha la facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente e trasmessa contestualmente alla CONSOB.

L'Emittente si riserva la facoltà, all'interno del periodo di offerta, di prolungare tale periodo dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito internet e da trasmettere contestualmente alla CONSOB.

L'Emittente potrà inoltre procedere in qualsiasi momento, durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, qualora si verificano variazioni delle condizioni di mercato, oppure qualora il prestito sia stato interamente sottoscritto, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente.

Il Prospetto di Base previsto dagli artt. 5 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni) è disponibile sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it ed il sottoscrittore può chiederne gratuitamente una copia cartacea.

Articolo 3 - "Godimento e Durata"

Le Obbligazioni hanno la durata di ventiquattro mesi.

La Data di Godimento è il 07/06/2010 a far corso dalla quale le Obbligazioni iniziano a produrre interessi e la Data di Scadenza è il 07/06/2012 dalla quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere.

Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore, avverrà nella Data di Regolamento 07/06/2010, come da calendario di sottoscrizione.

Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento.

Articolo 4 - "Prezzo di emissione"

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale e cioè 50.000 Euro per ogni Obbligazione, senza rateo di interessi.

Articolo 5 - "Commissioni ed oneri"

Non sono previste commissioni e/o altri oneri a carico dei sottoscrittori.

Articolo 6 - "Rimborso"

Il Prestito sarà rimborsato alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.

Qualora tale data cada in un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Il rimborso avverrà alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione.

Articolo 7 - "Interessi"

Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori, secondo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Definitive, cedole fisse periodiche crescenti.

Gli interessi sono calcolati sul valore nominale e su base annua ACT/ACT ad un tasso d'interesse crescente nel tempo, secondo la tabella riportata.

Primo anno

Cedola semestrale 07/12/2010: 0,750% lordo

Cedola semestrale 07/06/2011: 0,750% lordo

Secondo anno

Cedola semestrale 07/12/2011: 1,000% lordo

Cedola semestrale 07/06/2012: 1,250% lordo

Il rendimento effettivo del prestito, considerando la struttura cedolare, è pari all'1,877% annuo lordo e al 1,642% annuo netto.

Il tasso delle cedole semestrali del prestito è stato individuato verificando la curva dei tassi EUR IRS a 24 mesi, maggiorata di 40 Basis Point (+0,40%).

Articolo 8 - "Servizio del prestito"

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e/o le filiali dell'Emittente, in contante oppure mediante accredito su conto corrente dell'investitore.

Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Articolo 9 - "Regime Fiscale"

Gli interessi, i premi, e gli altri frutti delle obbligazioni, in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 12,50%.

Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97.

Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa.

Una eventuale variazione al regime fiscale attualmente vigente sarà descritta nelle Condizioni Definitive.

Articolo 10 - "Termini di prescrizione"

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è diventato rimborsabile.

Articolo 11 - "Rimborso anticipato"

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

Articolo 12 - "Mercati e Negoziazione"

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o altri sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati o MTF (Multilateral Trading Facilities).

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa garantisce alla clientela la negoziabilità delle Obbligazioni nel rispetto di quanto indicato nel documento "Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini", disponibile presso la sede legale e tutte le Filiali, nonché sul sito internet www.cracantu.it.

La Cassa, in fase di riacquisto, determina il prezzo delle Obbligazioni con riferimento alla curva dei tassi EUR IRS (Swap) corrispondente alla vita residua dell'obbligazione, quale espressione del rendimento di mercato con una maggiorazione pari a 40 basis Point (+0,40%).

In fase di negoziazione non sono previste commissioni e/o altri oneri a carico dell'obbligazionista.

Articolo 13 - "Garanzie"

Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e limiti previsti nello statuto e nel regolamento del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate e i titoli detenuti anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente e/o delle altre banche aderenti al Fondo. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espressamente conferito alla Banca Depositaria.

Articolo 14 - "Legge applicabile e foro competente"

Ciascuna Obbligazione riferita al Programma di emissione denominato "Cra Cantù BCC-Step Up" è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente il Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'Emittente; laddove l'obbligazionista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi del secondo comma dell'art. 1469-bis cod.civ., il foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.

Articolo 15 - "Comunicazioni"

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it.

Articolo 16 - "Varie"

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutti i termini e di tutte le condizioni generali di cui al presente Regolamento, nonché di quanto riportato nella Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive del Prestito.

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, nell'operazione di collocamento del presente Prestito, ha un interesse in conflitto non sufficientemente gestito in modo da assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato in quanto trattasi di obbligazioni di propria emissione. Inoltre l'Emittente potrebbe avere ulteriori interessi in conflitto in quanto è l'unico soggetto collocatore, opera quale agente di calcolo per la determinazione degli interessi e agisce quale controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni emesse nell'ambito del presente programma.